



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DEL REFERENDUM, IN ATTUAZIONE AGLI ARTT. 17 E 18 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014 N. 11

L'anno DUEMILASEDICI addì NOVE del mese di MAGGIO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
TONIDANDEL Gabriele	- Sindaco		
TONIDANDEL Maria Pia	- Vicesindaco		
MATTARELLI Camillo	- Consigliere		
GISMONDO Salvatore	- Consigliere		
TONIDANDEL Matteo	- Consigliere		
ROMERI Enzo	- Consigliere		
AGOSTINI Carlo	- Consigliere	X	
COCO Francesco	- Consigliere		
GIOVANAZ Eleonora	- Consigliere		
GIULIANI Maurizio	- Consigliere		
COLOMBINI Mirella	- Consigliere	X	
GIOVANAZ Cornelio	- Consigliere		

Assiste il Segretario comunale Sartori dott. Luigi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gabriele Tonidandel nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE
RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DEL REFERENDUM, IN
ATTUAZIONE AGLI ARTT. 17 E 18 DELLA LEGGE REGIONALE
9 DICEMBRE 2014 N. 11

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con deliberazione n. 19 dd. 26.11.2014 si approvava il nuovo Statuto comunale adeguato alle disposizioni della L.R. 22.11.2004 n. 7 ed alle disposizioni della L.R. 05.02.2013 n. 1 recante “*Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezioni degli organi dei Comuni*”, relativamente al numero dei componenti la Giunta comunale.

La Legge regionale 09.12.2014 n. 11 recante “*Disposizioni in materia di enti locali*” ha modificato le Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni, introducendo, con gli articoli 17 e 18, l’obbligo per le Amministrazioni comunali di apportare modifiche allo Statuto in tema di procedure per l’attuazione di forme di democrazia diretta più facilmente attivabili da parte dei cittadini, ed in particolare in materia di referendum d’iniziativa popolare e di referendum confermativo delle eventuali modifiche allo Statuto.

In particolare, con l’articolo 17 viene introdotto, nell’Ordinamento comunale, un nuovo istituto: *il referendum confermativo statutario*.

La disposizione rafforza il carattere di "Carta fondamentale" dello Statuto comunale. Infatti, il referendum confermativo delle modifiche apportate dallo Statuto, esclusi i soli adeguamenti statutari imposti dalla legge, attribuisce ai cittadini-elettori l’ultima parola, analogamente, anche se con condizioni diverse, a quanto previsto per i referendum confermativi delle Leggi di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) e per gli statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.). Per il referendum confermativo statutario, il legislatore regionale prevede un numero (relativamente) limitato di sottoscrizioni richieste a sostegno dell’iniziativa e non prevede un quorum strutturale minimo per la validità del referendum (cd. "quorum-zero"). Può essere sottoposta a referendum confermativo la generalità delle modifiche statutarie (con la sola eccezione di quelle imposte per legge), a prescindere dal quorum con il quale sono state approvate (fosse anche all’unanimità) dal Consiglio comunale. Tali previsioni sono indici della volontà del Legislatore regionale di promuovere la democrazia diretta. Per quanto non espressamente disposto in tale norma, trovano poi applicazione le previsioni contenute nell’articolo 50 della Legge regionale 1/1993 e s.m. (corrispondente all’articolo 77 del T.U.LL.RR.O.C.).

L’art. 18 della L.R. 11/2014 apporta modifiche puntuali all’art. 50 della L.R. 1/1993 e s.m. (art. 77 T.U.LL.RR.O.C.), volte ad un deciso rafforzamento dello strumento referendario: riduzione del numero di sottoscrizioni necessarie per l’iniziativa, ampliamento della finestra temporale per la raccolta delle medesime, riduzione e diversificazione per fasce demografiche del quorum strutturale, oneri informativi - con garanzia di imparzialità - posti a carico dell’Amministrazione comunale.

Al fine di recepire le innovazioni introdotte dalla Legge regionale 09.12.2014 n. 11, è stato quindi predisposto il testo, nel quale si propongono le modifiche in tema di referendum di iniziativa popolare e di referendum a conferma delle modifiche statutarie.

Si chiede quindi al Consiglio di approvare la proposta di modifica dello Statuto del Comune di Fai della Paganella, approvato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 26.11.2014, relativamente alla disciplina del referendum, così come rappresentata, ricordando che per l'approvazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati e quindi di almeno 8 voti favorevoli.

Tutto ciò premesso.

Udita la relazione e proposta del Sindaco che illustra le modifiche introdotte allo Statuto comunale relativamente alla disciplina del referendum in adeguamento alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 della Legge regionale 09.12.2014 n. 11.

Osservato che, ai sensi dell'articolo 3 del T.U.LL.RR.O.CC., lo Statuto deve essere deliberato in prima istanza con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati e che, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; questa disposizione si applica anche alle modifiche statutarie.

Ricordato come la presente modifica, troverà operatività, ai sensi del 3° comma dell'art. 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, che così dispone "*Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune*", e che a termini del 4° comma del medesimo articolo 3 "*Copia dello Statuto è inviata alla Giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli Statuti comunali, ed al Commissario del Governo competente. L'ufficio della Giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli Statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli Statuti stessi*".

Dato atto che ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa.

Visti gli artt. 1, 3, 4, 26, 78, e 81 del Testo Unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Vista la Circolare n. 5/EL/2014 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese in seduta pubblica.

D E L I B E R A

1. **Di apportare**, in adeguamento alle disposizioni della Legge regionale 09.12.2014 n. 11, le modifiche allo Statuto del Comune di Fai della Paganella, approvato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 26.11.2014, relativamente alla disciplina del referendum nel testo di cui in appresso e fermo il resto:

Art. 8 - Norme generali

1. *Il Comune riconosce il referendum consultivo-propositivo, abrogativo e confermativo statutario quali strumenti di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative.*
2. *Il referendum può essere richiesto da un numero di elettori non inferiore al 10 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.*
3. *Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".*

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che entro il giorno fissato per la consultazione siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunto almeno il 30% dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 10 - Norme procedurali

1. Entro 30 (trenta giorni) dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei (due terzi dei consiglieri assegnati), nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, i promotori procedono alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi (60 giorni).
5. Il Sindaco, qualora ne ricorrono i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
6. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

Art. 10 bis - Referendum confermativo statutario

1. La proposta di revisione dello Statuto di cui all'articolo 59, può essere sottoposta a referendum confermativo.
2. Il Consiglio comunale adotta la proposta di revisione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
4. Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 50 della L.R. 01.01.1993 n. 1 e ss.mm., salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

2. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio telematico per 30 giorni consecutivi e nel Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A.
3. **Di dare atto** che la modifica statutaria di cui al primo capoverso del presente provvedimento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio telematico del Comune, data dalla quale cesserà di produrre effetti la disposizione modificata.
4. **Di precisare** che, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 09.12.2014 n. 11, entro i trenta giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio telematico delle variazioni di cui al primo capoverso, può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, per le parti che non derivino da adeguamenti imposti dalla legge.
5. **Di inviare** copia della presente deliberazione, dopo la sua entrata in vigore, alla Giunta Regionale e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.
6. **Di informare** che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to - *Gabriele Tonidandel* -

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *Sartori dott. Luigi* -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 10.05.2016 al 09.06.2016

li, 09.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *Sartori dott. Luigi* -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Sartori dott. Luigi* -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta esecutiva il **10 GIUGNO 2016** ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Sartori dott. Luigi* -